

PROGETTO GIUSTIZIA PENALE

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE

Principi ed obiettivi.

I presupposti della riforma del diritto penale si possono denominare strumenti organizzativi antecedenti del nuovo ordinamento penale.

Essi sono costituiti da componenti di carattere organizzativo e di carattere sociale.

I primi sono dati dal progetto sicurezza, che assicurando una efficiente funzione di deterrenza al crimine comune ed organizzato, soprattutto con la predisposizione della prevenzione degli illeciti compiuta a tutti i livelli; comportano la conseguenza della certezza e della probabilità del rispetto della legge da parte dei soggetti che si trovano sul territorio nazionale.

Ciò dà efficacia alla funzione di emenda della misura di sicurezza, che ad interessare coloro che nonostante la prevenzione, hanno deciso di commettere il crimine e quindi sono quelli che hanno bisogno di una azione di recupero ~~che si~~ in modo assai efficace.

La misura di sicurezza, a differenza di ciò che accade attualmente, non si applica a quei pochi sfortunati che vengono scoperti nei loro crimini dalle forze dell'ordine impossibilitate ad una maggiore attività investigativa e di prevenzione per la grave loro carenza organizzativa; ma si applica alla quasi totalità degli autori del reato. Per cui l'azione di emenda attraverso l'applicazione delle nuove misure di sicurezza, è appropriata e serve a recuperare chi, nonostante la deterrenza dell'organizzazione preventiva, ha commesso l'azione illecita.

Con l'efficace rete preventiva si scoraggia quindi il crimine e si assicura alla giustizia chi ~~si~~ animato da comportamento antisociale, ha voluto tenacemente perseguire la violazione della legge penale.

In questi casi che debbono essere ridotti nel numero, rispetto a ciò che accade attualmente, nella realtà attuale cioè ove il crimine comune od organizzato spesso non vengono scoperti; interviene l'azione di correzione, di emenda del giudice e dell'assistente sociale, che è efficace e serve a recuperare chi ha voluto infrangere la legge penale e quindi le regole di convivenza civile che la società si è date.

I presupposti di carattere sociale si possono individuare nel progetto occupazione, privatizzazione della pubblica amministrazione e proprietà delle imprese private nonché nel progetto attività sociali.

Il progetto occupazione si pone certo come la condizione necessaria perché l'applicazione delle nuove misure di sicurezza, abbia effetti positivi sul recupero del reo alla vita civile.

Ciò perché avendo previsto l'elevazione delle misure di sicurezza pecuniarie, in modo da incidere notevolmente e per più anni sul patrimonio di chi ha commesso il reato; la deterrenza alla commissione di altri reati o alla loro commissione per la prima volta, è possibile solo se il cittadino ha una occupazione e quindi un reddito con cui pagare le sanzioni pecuniarie.

L'applicazione delle nuove misure di sicurezza pecuniarie non sarebbe possibile attualmente, se non con risultati positivi molto limitati, perché le fasce di disoccupazione che interessano anche larghi strati della popolazione, non consentono di incidere sugli aspetti patrimoniali della maggioranza di chi delinque, semplicemente perché essi sono privi di reddito.

Ma si rende necessaria anche l'attuazione del progetto attività sociali, perché con esso viene creata la struttura sociale dello Stato, oggi quasi inesistente; proprio perché attraverso la stessa si possono ottenere quelle componenti sociali, quei centri di assistenza per indigenti, per orfani, per disadattati e si possono organizzare quelle attività sociali, che interessano direttamente chi delinque perché in queste strutture esso viene impiegato per consentire il suo recupero sociale.

Visti questi presupposti è conseguenziale che il principio informatore del progetto giustizia penale, sia dato dalla previsione di una misura di sicurezza che sostituisca l'attuale sistema del doppio binario, dato dalla pena che punisce e dalla misura di sicurezza che emenda.

Cosicché la misura di sicurezza deve avere in sé le caratteristiche di una sanzione che produca il recupero sociale del reo, affinché le sue energie notevoli spese nella commissione del reato, vengano invece impiegate da lui per la costruzione di una società migliore, più evoluta e più efficiente di quella attuale.

L'obiettivo del presente progetto è allora l'ordinamento operativo penale, che conduca celermente e con adeguatezza al recupero di chi viola la legge penale.

Ciò sarà possibile con gli strumenti organizzativi susseguenti, dati principalmente dall'efficienza del sistema giustizia penale, che si ottiene in via prioritaria con la privatizzazione del sistema giustizia, con la depenalizzazione di molti reati, con l'attività degli assistenti sociali che affiancano i giudici e sostituiscono il giudice di sorveglianza, con la gradualità delle misure di sicurezza, il cui primo gradino è dato dalle misure di prevenzione.

La privatizzazione si pone certo come lo strumento che fa perseguire con efficacia l'obiettivo del recupero celere del reo, perché accelerando tutto l'iter processuale con l'efficienza ora acquisita, attraverso l'organizzazione funzionale ed puntuale dei servizi amministrativi e burocratici processuali, rende possibile l'~~accorciamento~~ accorciamento notevole dei tempi per la celebrazione dei processi, giungendo così alla acquisizione del principio della certezza del processo, che viene celebrato in tempi brevi, si che è altrettanto celere l'inflizione della Misura di sicurezza necessaria per il recupero del reo alla vita sociale.

L'attività dell'assistente sociale che affianca il giudice serve proprio a ricercare quelle misure di sicurezza che siano più appropriate al reo, per il suo recupero che sia il più celere possibile e il più probabile.

Tale attività è collegata con quella dell'assistente sociale operativo che sostituisce il giudice di sorveglianza nel controllo delle misure di sicurezza o delle pene, come accade attualmente.

Ciò consente ancor più di valutare il ~~processo~~ progresso nel recupero sociale conseguente all'applicazione di un certo tipo di misure di sicurezza e quindi conferisce efficacia ed efficienza a tutta l'azione di recupero.

La depenalizzazione.

Al fine dell'applicazione della misura di sicurezza in modo adeguato ed appropriato alla volontà colpevole di infrangere le regole della convivenza civile, in maniera cioè da colpire quei comportamenti che generano maggiore allarme sociale, occorre procedere ad una massiccia depenalizzazione dei reati attuali, così da far divenire violazioni amministrative quelle violazioni, che hanno un contenuto delinquenziale limitato.

E' il caso del libro terzo del codice penale, denominato Delle contravvenzioni in particolare; che viene quasi totalmente depenalizzato, facendo così comprendere i relativi illeciti penali nella categoria delle violazioni di carattere amministrativo.

Ma la depenalizzazione si riferisce anche alla rilevanza del fatto illecito ai fini penali, nelle ipotesi in cui alla prima violazione segua la seconda o la terza infrazione, che comporta l'assunzione del carattere penale da parte della stessa.

Si ritiene cioè che per molti reati previsti dal libro 2°, l'allarme sociale che giustifica l'insorgenza del carattere penale, si ha solo con la 2^a e la 3^a violazione della stessa indole.

Ciò corrisponde al principio che la funzione di emenda ~~insorge~~ inizia solo con l'insorgere della pericolosità sociale dell'atto reato, che si verifica con la 2^a o la 3^a violazione della stessa indole.

Questo induce a ritenere quindi che in tali casi vi sia la esigenza di emendare un comportamento antisociale pericoloso per l'ordine e la sicurezza della società.

La sperimentazione e le scadenze.

Di fondamentale importanza nel nuovo sistema penale è la sperimentazione delle misure di sicurezza, che consente di adeguarle sempre più al miglior sistema di recupero del reo alla vita sociale.

Ciò potrà essere compiuto con una organizzazione delle modalità di esecuzione delle misure di sicurezza diversa da quella in vigore, valutandone poi i risultati nelle concrete manifestazioni di recupero sociale.

Così l'alternanza del lavoro sociale e delle attività sociali con la detenzione in carcere, potrà essere articolata con tempi e modalità di esecuzione diverse: impiegando chi è sottoposto a misure di sicurezza in attività espletate in centri di assistenza, di accoglienza, di cura e di recupero; graduando i tempi e le attività svolte all'interno dei tali centri.

La sperimentazione va compiuta in ambito provinciale e regionale per le misure di sicurezza inflitte dai giudici provinciali e regionali, con l'avvertenza di procedere ad un coordinamento regionale e interregionale della sperimentazione attraverso gli UGR e gli UGIR (uffici giustizia regionali e interregionali).

Naturalmente questo nuovo complesso sistema penale, non può essere attuato contemporaneamente per tutti i suoi aspetti di applicazione delle misure di sicurezza e di recupero del reo. Occorre una gradualità nell'attuazione del funzionamento della nuova organizzazione.

Per questo viene prevista una applicazione immediata del nuovo sistema penale nel settore delle evasioni fiscali per due ordini di ragioni:

- 1) - La prima si riferisce alla necessità di recuperare l'ingente quantità di denaro che viene sottratta alle casse dello Stato e quindi non può essere spesa nelle attività di investimento e di sviluppo dello Stato, con il conseguente ritardo del progresso sociale e produttivo dell'ordinamento.
- 2) - La seconda si riferisce al fatto che la previsione delle nuove ingenti misure di sicurezza pecuniarie, può costituire una effettiva deterrenza, perché colpisce chi è in possesso

di cespiti economici anche di elevata entità.

Lo stesso discorso può essere compiuto con riferimento ai pubblici ufficiali e agli autori di illeciti finanziari; che per essere titolari di attività imprenditoriali, commerciali o di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, sono in grado di pagare le ingenti misure di sicurezza pecuniarie che sono previste per i reati commessi dai pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

Per gli altri soggetti il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale va applicato gradualmente nel tempo e in funzione dell'attuazione del progetto sicurezza, del progetto occupazione, privatizzazione della P.A. e proprietà delle imprese del settore privato, nonché del progetto attività sociali.

Nel caso in cui non dovesse essere accettato il principio della diversità temporanea delle misure di sicurezza inflitte per i soggetti in possesso di mezzi economici necessari per poter pagare le misure di sicurezza pecuniarie, il complesso normativo qui proposto, non può che essere rimandato per l'applicazione nelle misure di sicurezza previste, all'attuazione dei progetti citati, lasciando tuttavia in piedi e quindi attuando operativamente la struttura di accertamento degli illeciti finanziari e delle evasioni fiscali, che così potrebbero trovare un valido argine, nel sistema di controllo efficiente dello Stato.

Tale sistema di verifica prevede l'attività congiunta del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale.

Il primo è l'operatore che effettua l'accertamento del reddito direttamente nel luogo di produzione ove ha sede e domicilio il soggetto fiscale; il secondo è il collaboratore del primo, che non appare spesso nei controlli, ma che risale alla fonte della formazione dei costi e dei ricavi, anche con attività di provocazione, al fine di scoprire l'esatto valore degli elementi di formazione del reddito.

Lo stesso sistema è utilizzato per l'accertamento degli illeciti finanziari come i reati fallimentari.

L'attività del controllore e dell'investigatore fiscale, è organizzata attraverso l'elaborazione di piani organici di indagine sui redditi e sulla loro costituzione interna.

Tali piani sono caratterizzati da 4 elementi fondamentali:

- a) - il mosaico dei controlli inteso come scelta delle indagini campione;
- b) - la strategia dei controlli a ritroso, in modo da risalire alla fonte degli elementi dei costi e dei ricavi;
- c) - la individuazione degli elementi del reddito da controllare;
- d) - il collegamento tra controllori e investigatori e altre forze dell'ordine per gli accertamenti finanziari.